

1115

disegno di legge

"ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ADDETTO AI PRESIDII, SERVIZI ED UFFICI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - MODALITA' DI ISCRIZIONE DEL PERSONALE NEI RUOLI MEDESIMI "

relatore: prof. Giovanni Di Ionardo


Signor Presidente, Signori Consiglieri,
viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale il ddl che detta norme sull'istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL.

Il ddl stabilisce attraverso quali modalità il personale avente titolo, a norma della legislazione vigente, ha titolo ad essere iscritto nei ruoli di cui innanzi.

E' questo l'atto fondamentale per l'avvio delle UU.SS.LL. dopo quelli sugli ambiti territoriali, l'organizzazione ed il funzionamento delle UU.SS.LL. e la contabilità e patrimonio delle stesse.

In Commissione è stata espressa una riserva da chi vi parla sull'ultimo comma dell'art.4 che riguarda l'inserimento nel ruolo regionale del personale in servizio presso gli Enti Ospedalieri ecclesiastici, che sono Enti privati, e quindi non è accettabile che tale personale venga messo al pari di quello degli Enti pubblici nei diritti e nei doveri.

Per quanto attiene il resto del provvedimento la Commissione si è espressa favorevolmente.

Prof. Giovanni Dilonardo


TITOLO I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

art.1 (Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle UU.SS.LL.)

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai Presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. in conformità a quanto previsto dalla legge 23/12/78 n.833 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 20/12/79 n.761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole UU.SS.LL.. Il Presidente della USL è tenuto pertanto ad inviare al Presidente della Giunta regionale - Assessorato Sanità, copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro 30 gg. dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Il Presidente della USL, è altresì tenuto a comunicare alla Giunta regionale - Assessorato Sanità - le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.

Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite con propria deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità.

art.2 (Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - pubblicazione - ricorsi)

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal DPR 20/12/79 n.761.

Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a nuove assunzioni, a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle UU.SS.LL. secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori ed omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale il quale decide in via definitiva entro 30 gg. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso di intende accettato.

art.3 : (Provvedimenti in caso di inadempienza)

Nel caso di persistente inadempienza da parte delle UU.SS.LL. agli obblighi previsti dalla presente legge, un Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

art.4: (Personale avente diritto alla prima iscrizione)

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art.1, il personale dipendente dai sottoelencati Enti con sede nella Regione Puglia:

- a) Enti ospedalieri ed enti pubblici che perseguono finalità sanitarie;
- b) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'art.64,4° comma della legge 23/12/78 n.833, limitatamente al personale addetto ai servizi

degli infermi di mente;

c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi socio-sanitari;

d) Province, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari, comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione, cura e riabilitazione e ai presidi sanitari extra ospedalieri;

e) Comuni, limitatamente al personale addetto agli Uffici di igiene e sanità comunque denominati e ad altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) In servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 77, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23/12/78 n.833;

2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.833 mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto al 5° comma lett.c) dell'art.47 della legge n.833 per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi medesimi;

3) assunti in ruolo ai sensi dell'art.11 della legge 29/2/80 n.33;

4) in posizione non di ruolo addetto ai servizi sopraspecificati e comunque da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore del DPR 20/12/79 n.761.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che ha data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23/12/78 n.833 presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri Enti pubblici;

b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè in settori sanitari.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle UU.SS.LL. gli stabilimenti e le aziende termali indicati al terzo e quarto comma dell'art.36 della legge 23.12/78 n.833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

Con le modalità di cui al primo comma del precedente articolo 1 e ai soli fini previsti e disciplinati dall'art.25 del DPR 20.12.78 n.761 il personale sanitario dipendente dagli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art.129 del DPR n.130, è iscritto nel ruolo nominativo regionale.

art.5 : (Altro personale avente titolo alla prima iscrizione)

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie sopresse ai sensi dell'art.1 della legge 29/6/77, n.349, secondo quanto stabilito dall'art.67 della legge n.833 salvo quanto stabilito al successivo art.6;

b) il personale dipendente dalle Associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art.40 della legge 12/2/78 n.132, secondo quanto previsto all'art.67 della legge n.833;

c) il personale della CRI adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità del-

la stessa, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art.70 primo comma della legge n.833;

d) il personale dell'Ente Nazionale per la Previdenza degli Infortuni e dell'Associazione Nazionale per il controllo della Comustione da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art.72 della legge n.833.

Può inoltre essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il seguente personale della Regione Puglia, che ne abbia fatto richiesta nei termini previsti dall'art.78 secondo e terzo comma della legge n.833:

- tecnico sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli Uffici Sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali

- tecnico sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali;

- i dipendenti della Regione Puglia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.833 presso settori ed uffici sanitari regionali che ne facciano richiesta entro 120 gg. dall'entrata in vigore della legge prevista dall'art.32 - 2° comma, della legge n.833.

art.6

~~Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17/8/74 n.386, 29/6/78 n.833, comunque utilizzato, anzichè essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente dalla regione può presentare domanda fin dalla data di entrata in vigore della legge di cui al successivo comma, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge.~~

~~L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli del personale dipendente dalla regione è effettuato con le modalità e i~~

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Sicurezza Sociale

Art. 6

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17/8/74, n. 386, 29/6/1977 n. 349 e 23/12/1978 n. 833, comunque utilizzato, anziché essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente dalla regione può presentare domanda fin dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di cui al successivo comma, per essere iscritto nei ruoli nomi nativi regionali di cui alla presente legge.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli del personale dipendente dalla regione è effettuato con le modalità e i criteri fissati con successiva legge regionale.

critéri fissati con successiva legge regionale.

art.7 : (Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli)

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli artt.4 e 5 trasmettono appositi elenchi nominativi del personale avente titolo all'Assessorato regionale alla Sanità. Gli elenchi saranno trasmessi nei tempi e secondo le modalità indicato con deliberazione regionale.

Prima della trasmissione degli elenchi all'Assessorato regionale alla Sanità gli enti, amministrazioni ed associazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi ed i dati predisposti mediante adeguate forme di pubblicizzazione.

Eventuali istanze di correzioni di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro 10 gg. dalla pubblicizzazione.

Le integrazioni e le modificaizoni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate con le stesse modalità richieste per la trasmissione degli elenchi alla Regione entro trenta gg. dal loro verificarsi.

Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle UU.SS.LL. le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'USL presso cui il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art.3.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al DPR n.761.